

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	<i>Pag.</i>	3
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	8
GIUSTIZIA (II)	»	15
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	23
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	25
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	26

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (Fdi-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera: Misto-AL.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
SEDE REFERENTE:	
DL 99/2015: Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED. C. 3249 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	3

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Venerdì 24 luglio 2015.

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 8.30 alle 8.35 e dalle 13 alle 13.05.

SEDE REFERENTE

Venerdì 24 luglio 2015. — Presidenza del presidente della IV Commissione, Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 13.05.

DL 99/2015: Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED.

C. 3249 Governo, approvato dal Senato.

(*Esame e rinvio*).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in titolo.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, segnala che la Conferenza dei presidenti di gruppo riunitasi questa mattina ha deliberato di iscrivere il provvedimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea per la giornata di giovedì 30 luglio prossimo e che nella riunione degli Uffici di presidenza delle Commissioni Affari esteri e Difesa, che si è testé conclusa, si è convenuto di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 14 di lunedì 27 luglio e di proseguire l'esame, con sedute antimeridiane, pomeridiane e serali, nei giorni di lunedì 27, martedì 28 e mercoledì 29, per concludere, con la deliberazione sul conferimento del mandato ai relatori a riferire presso l'Assemblea, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva, entro le 14.30 di mercoledì 29.

Vincenzo AMENDOLA (PD), *relatore per la III Commissione*, annuncia che, come sempre nei casi di esame congiunto di analoghi provvedimenti da parte delle Commissioni III e IV, il suo intervento sarà circoscritto ai profili di politica internazionale connessi al provvedimento, finalizzato ad assicurare la partecipazione del personale militare all'operazione militare

dell'Unione europea nel Mediterraneo centro-meridionale denominata *EUNAVFOR MED*, per il periodo dal 27 giugno al 30 settembre 2015, che rappresenta peraltro il *dies ad quem* della partecipazione del nostro Paese a un'ampia gamma di missioni internazionali.

Rileva come il decreto-legge tragga origine dalla decisione PESC/2015/778 del 18 maggio scorso che prevede un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centro-meridionale, con l'obiettivo di contribuire a smantellare il modello di *business* delle reti del traffico e della tratta di esseri umani adottando una serie di misure sistematiche per individuare, fermare ed eliminare imbarcazioni e mezzi usati o sospettati di essere usati dai passatori o dai trafficanti, in conformità con il diritto internazionale.

Come noto, la decisione ha previsto che l'operazione sia condotta per fasi successive. Nella prima fase si procederà all'individuazione ed al monitoraggio delle reti di migrazione attraverso la raccolta di informazioni ed il pattugliamento in alto mare. Nella seconda fase potranno essere effettuati, alle condizioni previste dal diritto internazionale, fermi, ispezioni, sequestri e dirottamenti di imbarcazioni sospettate di essere utilizzate per il traffico e la tratta di esseri umani in alto mare e, conformemente alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o al consenso dello Stato costiero interessato, nelle acque territoriali e interne di tale Stato.

Nella terza fase, infine, sempre in conformità con le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o con il consenso dello Stato costiero interessato, potranno essere adottate tutte le misure necessarie nei confronti delle imbarcazioni e relativi mezzi sospettati di essere usati per il traffico e la tratta di esseri umani, nel territorio di tale Stato, anche eliminandoli o rendendoli inutilizzabili.

Segnala che la dicitura « anche mettendoli fuori uso o rendendoli inutilizzabili » è frutto di un compromesso teso a rendere accettabile la formulazione, ai fini dei negoziati in corso alle Nazioni Unite, an-

che da parte della Russia, finora contraria alla possibilità di agire sul suolo libico, che non accetterebbe la possibilità di « distruggere » *tout court* le imbarcazioni sospettate di traffico.

Ricorda che sono in corso contatti a livello diplomatico per l'ottenimento di un mandato da parte dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sulla base di una risoluzione del Consiglio di Sicurezza sul contrasto al *business* dei trafficanti di uomini in Libia, inizialmente elaborata dall'Italia e presentata dal Regno Unito in quanto il nostro Paese non è attualmente rappresentato in Consiglio di Sicurezza. La proposta è appoggiata dai quattro membri europei del Consiglio di Sicurezza: Regno Unito, Francia, oltre e Spagna e Lituania in qualità di membri non permanenti.

L'adozione della risoluzione dipende però dall'atteggiamento cauto della Russia e della Cina, preoccupate di evitare il ripetersi di quanto avvenuto nel 2011 con l'adozione della risoluzione n. 1973, che diede il via all'intervento che portò alla caduta del regime di Gheddafi.

Evidenzia che il nodo principale da sciogliere riguarda l'ambito di applicazione della risoluzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che alcuni, tra cui la Russia, vorrebbero limitato all'alto mare, mentre gli europei vorrebbero estendere alle acque territoriali libiche o al territorio libico (incursioni mirate sulla costa). Dall'ambito di applicazione dipende non solo il teatro delle operazioni possibili, ma anche la loro complessità.

La missione europea intende contribuire al contrasto al traffico di esseri umani nel Mediterraneo nel quadro di un *comprehensive approach* dell'Unione europea che include, sul fronte dell'azione esterna, le seguenti azioni: rafforzamento della *partnership* con l'Unione Africana (in vista del *summit* di Malta in autunno) e con le organizzazioni regionali africane, con i Paesi di origine e di transito dei flussi migratori, con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati; sostegno dell'Unione europea ai paralleli processi di Rabat e Khartoum;

accresciuta presenza dell'Unione europea nel Mediterraneo, tramite le operazioni *Triton* e *Poseidon* di FRONTEX nel Mediterraneo; accresciuto sostegno alla gestione dei confini nella regione, anche attraverso missioni di Politica di Sicurezza e Difesa Comune, in particolare rafforzando *EUCAP Sahel Niger*; affrontare le cause remote (povertà, crisi e conflitti), anche tramite il miglioramento delle situazioni della sicurezza, umanitarie e dei diritti umani e delle condizioni socio-economiche nei Paesi di origine; cooperazione con i Paesi di transito per il controllo dei flussi e per un contrasto efficace dei trafficanti; costruzione di capacità nei Paesi di origine e di transito che consentano alle autorità locali di affrontare la questione in maniera più pregnante.

Sottolinea che il concreto avvio della missione è stato disposto dalla decisione PESC/2015/972 del Consiglio dell'Unione europea, adottata il 22 giugno scorso. Spetterà al Consiglio la valutazione se risultino soddisfatte le condizioni per la transizione oltre la prima fase dell'operazione, tenendo conto delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite applicabili o del consenso dello Stato costiero interessato, mentre è demandato al Comitato Politico e di Sicurezza dell'Unione europea il potere decisionale in merito a quando effettuare la transizione tra le descritte fasi dell'operazione.

È previsto che l'operazione operi in stretto coordinamento con altri organi e agenzie dell'Unione europea, tra cui FRONTEX ed EUROPOL; e conformemente al dichiarato interesse nazionale e particolare esposizione geostrategica, al nostro Paese è stato assegnato il ruolo di *lead nation*, con l'affidamento del comando dell'operazione all'ammiraglio di divisione Enrico Credendino e l'individuazione della sede del comando operativo in Roma.

L'impegno sotteso a questa missione ha una duplice valenza: per un verso è un'azione di soccorso umanitario, che si salda alla missione *Mare Nostrum* con crescente efficacia, per impedire le morti in mare, pur sapendo quanto ciò sia

difficile; dall'altra parte rappresenta una missione di sicurezza che consente di evitare l'infiltrazione di terroristi attraverso tale flusso dal Sud verso il Nord, e di realizzare il contrasto il più efficace possibile ai trafficanti.

Rimarca come questa missione rappresenti, quindi, un primo passo per spingere l'Unione europea ad affrontare in maniera attenta, consapevole e responsabile il problema del Mediterraneo che ha nella Libia il punto più nevralgico, come dimostra anche la recente drammatica vicenda del rapimento dei quattro connazionali nei pressi della città di Mellitah o, egualmente, la tragedia verificatasi da ultimo nel Canale di Sicilia, con la morte di circa quaranta migranti.

Sottolinea, infine, che *EUNAVFOR MED* rappresenta il primo passo per colmare un immenso spazio vuoto nella politica e nella statualità in Libia: solo così potremo cominciare a contenere e gestire la pressione che viene dal mondo arabo-islamico e dall'Africa si riversa sul Mediterraneo attraverso il fenomeno dell'immigrazione, dei rifugiati, di coloro che fuggono dalle guerre, dai conflitti, sia quelli arabo-islamici sia quelli africani.

Andrea CAUSIN (AP), *relatore per la IV Commissione*, ringrazia il relatore per la Commissione Affari esteri, associandosi alle sue considerazioni sulla rilevanza e urgenza della missione, sui diversi aspetti della politica estera dell'Italia e sui numerosi interessi nazionali nel Mediterraneo.

Prima di illustrare gli aspetti del provvedimento strettamente attinenti alle competenze della Commissione difesa, ricorda come la sicurezza della regione euro-Mediterranea costituisca una priorità assoluta del Paese, chiaramente individuata anche nel recente Libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa, presentato al Parlamento lo scorso 14 maggio dalla Ministra Pinotti.

In particolare evidenzia che il citato Documento, nel delineare le priorità strategiche della nostra politica di sicurezza internazionale e di difesa, esprime forte preoccupazione per la sicurezza nell'area

euro-mediterranea, sottolineando che si tratta di un'ampia e complessa zona geopolitica molto diversa in termini di sistemi politici, sociali, economici, culturali e religiosi, resa unitaria dalla comune condivisione e gravitazione sul bacino del Mare Mediterraneo.

Osserva, infatti, che in alcune di queste zone, profondi sconvolgimenti economici, politici e sociali hanno generato nuovi e violenti fenomeni criminali, sanguinose guerre civili ed il radicamento del terrorismo e dell'insurrezione transnazionale, che vede nell'immigrazione clandestina e nel proselitismo militante potenziali strumenti di diffusione in Europa ed, in particolare, in Italia. Come rileva lo stesso Libro bianco, c'è da aspettarsi che proprio in alcune di queste zone « nasceranno le minacce più dirette alla nostra sicurezza, ed è pertanto qui che lo strumento militare nazionale troverà prioritariamente impiego ».

Rileva, quindi, che il decreto-legge di cui le Commissioni hanno oggi iniziato l'esame si inserisce nell'ambito di una serie di iniziative fortemente volute dal nostro Paese a livello europeo, con l'obiettivo di realizzare un contesto di sicurezza più ampio e stabile nel tempo.

Per quanto concerne il contenuto specifico del decreto-legge, sottolinea che il provvedimento prevede l'autorizzazione, dal 27 giugno al 30 settembre 2015, della spesa di 26 milioni di euro (reperiti a valere sul fondo missioni per 19 milioni e sui rimborsi ONU per 7 milioni) per la partecipazione di 1.020 unità di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale, denominata *EUNAVFOR MED* e per l'impiego di mezzi navali e mezzi aeromobili (articolo 1, comma 1).

Il comma 2 richiama, invece, le disposizioni da applicare alla nuova operazione militare *EUNAVFOR MED*. Nello specifico si prevede espressamente che alla nuova operazione militare di cui al comma 1 si applichino sia le disposizioni in tema di personale, sia quelle in materia penale e in materia contabile già previste per le altre missioni internazionali autorizzate dai

precedenti decreti-legge e di cui da tempo si auspica che possano essere codificate in un *corpus* unitario.

Il comma 3 stabilisce che agli oneri derivanti dall'attuazione del decreto, previsti nel limite di una spesa pari a euro 26.000.000 per l'anno 2015, si provvede quanto a euro 19.000.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Fondo di riserva per il finanziamento delle Missioni internazionali di pace) e, quanto a euro 7.000.000, mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, di cui all'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono ancora riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.

Infine, il termine di entrata in vigore del provvedimento è individuato dall'articolo 2 nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il sottosegretario Domenico ROSSI si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Massimo ARTINI (Misto-AL) rileva favorevolmente come, a seguito delle decisioni assunte nell'ambito del Consiglio europeo, siano state svolte dal Governo le comunicazioni alle Commissioni Difesa di Camera e Senato sulla nuova missione – sebbene non seguite da un'apposita esplicita deliberazione delle Commissioni di approvazione della missione – e come successivamente sia stato successivamente emanato un decreto per regolare gli aspetti finanziari. Nell'evidenziare, tuttavia, come il testo del provvedimento risulti un po' scarno, manifesta la preoccupazione che ulteriori sviluppi della missione

possano non essere sottoposti ad un nuovo passaggio parlamentare. Rammenta, infatti, come in occasione dell'invio di armi in Iraq si è ritenuto che tale passaggio non fosse necessario e che l'approvazione parlamentare fosse implicitamente compresa nella risoluzione approvata dalle Commissioni riunite della Camera e del Senato lo scorso 20 agosto al termine delle comunicazioni del Governo sugli sviluppi della situazione in Iraq. Auspica, pertanto, che ogni ulteriore novità che dovesse intervenire rispetto a quanto comunicato dal Governo e previsto nel decreto-legge in esame sia sottoposta all'attenzione del Parlamento nella maniera più conforme.

Luca FRUSONE (M5S) domanda chiarimenti in merito alla quantificazione effettuata dal decreto riguardo all'impegno economico della missione, sottolineando che questa prevede tre diverse fasi e che le fasi successive a quella autorizzata dal decreto in esame – se si dovessero realizzare i presupposti normativi, sulla base dell'adozione di specifiche risoluzioni dell'ONU e del consenso dello Stato estero – comporteranno l'impiego di assetti di personale e di mezzi militari diversi da quelli in esame. Chiede, in particolare, se questo comporterà una riduzione delle spese.

Il sottosegretario Domenico ROSSI precisa che la durata prevista della prima fase

della missione è di dodici mesi e che il decreto in esame autorizza la spesa solamente fino al 30 settembre, uniformandosi alla scadenza prevista per le altre missioni internazionali previste dall'ultimo decreto-legge generale sulle missioni internazionali (n. 7 del 2015). Fa presente, poi, che, una volta approvata la legge quadro sulle missioni internazionali, attualmente all'esame del Senato, si seguirà la procedura in essa prevista; fino ad allora, le missioni internazionali saranno sottoposte al Parlamento attraverso lo strumento del decreto-legge e delle periodiche comunicazioni.

Quanto, invece, all'aspetto finanziario, osserva che la cifra di 26 milioni di euro si riferisce alla prima fase e che nelle fasi successive, se sarà necessario mutare gli assetti, i costi potranno lievitare. Invita, comunque, le Commissioni a considerare le spese destinate alle missioni navali in un contesto generale, e non con riferimento a questa singola missione, ricordando che l'Italia svolge o partecipa anche ad altre operazioni nel Mediterraneo come *Triton* e *Mare Sicuro*.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena. C. 2798 Governo ed abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	8
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	14

SEDE CONSULTIVA

Venerdì 24 luglio 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il viceministro per la giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 13.15.

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena.

C. 2798 Governo ed abb.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Enzo LATTUCA (PD) *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in oggetto. Il nuovo testo del disegno di legge C. 2798, elaborato dalla Commissione Giustizia nel corso dell'esame in sede referente, è com-

posto da 33 articoli, suddivisi in cinque titoli, attraverso i quali vengono modificate alcune disposizioni dei codici – penale e di procedura penale – e delle norme di attuazione, e viene delegato il Governo a una riforma del processo penale e dell'ordinamento giudiziario.

Passando ad esaminare sinteticamente il contenuto del provvedimento, osserva che i primi due articoli del disegno di legge disciplinano l'estinzione del reato per condotte riparatorie, mentre l'articolo 3 interviene sul reato di scambio elettorale politico-mafioso (articolo 416-*ter* del codice penale come recentemente modificato dalla legge n. 62 del 2014) per punirlo con la pena della reclusione da 8 a 12 anni (attualmente la pena è la reclusione da 4 a 10 anni). Gli articoli da 4 a 6 – introdotti durante l'esame in sede referente – intervengono sulla disciplina, rispettivamente, del furto in abitazione e con strappo (articolo 624-*bis* del codice penale), del furto aggravato (articolo 625 del codice penale) e della rapina (articolo 628 del codice penale), aumentando le pene e escludendo il bilanciamento di alcune circostanze. Gli articoli da 7 a 9 contengono deleghe al Governo in materia

penale, di revisione del casellario giudiziale e per le relative disposizioni di coordinamento e attuazione. Tutte le deleghe dovranno essere attuate entro un anno dall'entrata in vigore della legge. In particolare, l'articolo 7 delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per modificare alcuni istituti previsti dal codice penale – ad esempio, riformando la disciplina delle misure di sicurezza e modificando il regime di procedibilità di alcuni reati – e per assicurare maggiore coerenza e conoscibilità alle fattispecie penali. La stessa disposizione prevede anche puntuali modifiche al codice penale. In particolare, intervenendo sugli articoli 610 (violenza privata), 612 del codice penale (minaccia) e 660 del codice penale (molestia o disturbo alle persone), il provvedimento prevede che tali reati siano perseguibili a querela della persona offesa, limitando le ipotesi di perseguibilità d'ufficio alle fattispecie aggravate. L'articolo 8 del disegno di legge delega il Governo a emanare un decreto legislativo per modificare la disciplina del casellario giudiziale. Infine, l'articolo 9 delega il Governo ad adottare decreti legislativi, nel rispetto delle procedure e dei termini fissati dagli articoli 6 e 7, con riguardo alle disposizioni di attuazione e di coordinamento, nonché le norme transitorie, che si rendano opportune in relazione alle suddette riforme. L'articolo 10 riguarda la definizione del procedimento per incapacità dell'imputato, distinguendo l'ipotesi in cui l'incapacità sia reversibile da quella in cui essa sia irreversibile.

La disposizione, oltre a integrare l'articolo 71 del codice di procedura penale in modo da prevederne l'applicabilità al solo caso in cui l'incapacità sia reversibile, introduce un nuovo articolo 72-*bis* sulla definizione del procedimento per incapacità irreversibile dell'imputato. Si segnala che, in base ad una modifica introdotta in sede referente, si prevede, in particolare, che se l'incapacità viene meno, o è stata erroneamente dichiarata, può essere nuovamente esercitata l'azione penale.

L'articolo 11 modifica alcune disposizioni del codice penale relative alle inda-

gini preliminari e al procedimento di archiviazione. In particolare, interviene: sull'articolo 104 del codice di procedura penale, relativo ai colloqui del difensore con l'imputato in custodia cautelare, per circoscrivere la possibilità di dilazionare il colloquio con il difensore alle indagini preliminari concernenti reati di maggior allarme sociale; sull'articolo 355 del codice di procedura penale, per imporre all'autorità giudiziaria di aggiornare la persona offesa sulle indagini relative alla denuncia o querela presentata; l'obbligo incombe decorsi sei mesi dalla presentazione della denuncia; sulla disciplina degli accertamenti tecnici non ripetibili, di cui all'articolo 360 del codice di procedura penale; sugli articoli 407 e 412 del codice di rito, per prevedere che allo spirare del termine di durata massima delle indagini preliminari il pubblico ministero abbia tempo 3 mesi per decidere se chiedere l'archiviazione o esercitare l'azione penale; sull'articolo 408 del codice di procedura penale, per allungare da 10 a 20 giorni il termine concesso alla persona offesa per opporsi alla richiesta di archiviazione e chiedere la prosecuzione delle indagini e per prevedere che anche per il furto in abitazione o con strappo (oltre che per i delitti commessi con violenza alla persona) il pubblico ministero debba notificare all'offeso la richiesta di archiviazione concedendogli 20 giorni per opporsi; sull'articolo 409 del codice di procedura penale, per imporre al giudice l'archiviazione quando la persona offesa non abbia presentato opposizione e pubblico ministero o procuratore generale insistano nel richiedere l'archiviazione stessa nonché per abrogare la disposizione che secondo cui l'ordinanza di archiviazione è ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità previsti per i procedimenti in camera di consiglio dall'articolo 127, comma 5; sulla disciplina della nullità del provvedimento di archiviazione, introducendo nel codice di rito l'articolo 410-*bis*. L'articolo 12 del disegno di legge interviene sulla disciplina dell'udienza preliminare per abrogare l'articolo 421-*bis* del codice di procedura penale, relativo all'ordinanza per l'integra-

zione delle indagini. Conseguentemente viene modificato anche l'articolo 422 del codice di procedura penale. L'articolo 13 modifica la disciplina dell'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere (articolo 428 del codice di procedura penale), che viene riarticolata su un doppio grado di giudizio. Si prevede: che tale sentenza emessa in sede di udienza preliminare sia impugnabile in appello, anziché direttamente in cassazione; la soppressione del secondo periodo del comma 2, secondo il quale la persona offesa costituita parte civile nel processo penale può proporre ricorso per cassazione; che la corte d'appello decide sull'impugnazione con rito camerale; che, se ad appellare è il pubblico ministero, la corte, ove non confermi la sentenza: o dispone con decreto il giudizio formando il fascicolo dibattimentale o pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato: se, invece, ad appellare è l'imputato, se non conferma la sentenza, la corte d'appello pronuncia il non luogo a procedere con formula più favorevole all'imputato; che il ricorso per cassazione contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in appello può essere presentato dall'imputato e dal procuratore generale presso la corte d'appello per i soli motivi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 606 del codice di procedura penale, ovvero: esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri; inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale; inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza; che sull'impugnazione della sentenza di appello decide la corte di cassazione in camera di consiglio.

L'articolo 14 modifica l'articolo 438 del codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato prevedendo che ove la richiesta dell'imputato venga subito dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede soltanto dopo

che sia decorso l'eventuale termine (massimo 60 giorni) chiesto dal pubblico ministero per lo svolgimento di indagini suppletive; in tale ipotesi, l'imputato può revocare la richiesta di giudizio abbreviato.

Si prevede altresì che dalla richiesta di giudizio abbreviato in udienza preliminare deriva la sanatoria delle eventuali nullità (escluse quelle assolute) e la non rilevanza delle inutilizzabilità (salvo quelle derivanti da un divieto probatorio) e la preclusione a sollevare ogni questione sulla competenza territoriale del giudice; ove la richiesta dell'imputato sia subordinata ad una integrazione probatoria, che venga poi negata dal giudice, l'imputato possa chiedere che il processo sia comunque definito all'udienza preliminare o possa chiedere il patteggiamento. La disposizione modifica anche: l'articolo 442 del codice di procedura penale, intervenendo sulle riduzioni di pena connesse a questo rito speciale; in particolare, se il rito abbreviato riguarda un delitto il disegno di legge conferma la diminuzione della pena di un terzo ma, se si procede per una contravvenzione, consente il dimezzamento della pena; l'articolo 458 del codice di procedura penale per disciplinare i contenuti della possibile decisione assunta dal giudice in camera di consiglio sulla richiesta di rito abbreviato dell'imputato.

L'articolo 15 riguarda, anzitutto, un aspetto collaterale del patteggiamento intervenendo sull'articolo 130 del codice di procedura penale relativo alla correzione di errori materiali nelle sentenze. La disposizione prevede inoltre una modifica all'articolo 448 del codice di procedura penale per prevedere che il ricorso per cassazione da parte del pubblico ministero e dell'imputato contro la sentenza del giudice che accoglie il patteggiamento possa essere presentato soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato (vizi della volontà), al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione del fatto e alla illegalità della pena o delle misure di sicurezza applicate.

L'articolo 16 del disegno di legge modifica l'articolo 493 del codice di procedura penale, relativo alle richieste di prove in sede di dibattimento. In particolare, viene ripristinata la distinzione tra pubblico ministero e altre parti in relazione all'esposizione dei fatti e delle prove richieste, anteriore alla cd. riforma Carotti (legge n. 479 del 1999): oltre a stabilire la priorità (rispetto alle altre parti) dello stesso pubblico ministero nella richiesta di prove al giudice, prevede che il pubblico ministero debba esporre concisamente i fatti oggetto dell'imputazione per consentire al giudice di valutare la rilevanza e la pertinenza delle prove di cui si chiede l'ammissione. Successivamente, le altre parti e l'imputato indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove. L'articolo 17 interviene sull'articolo 546 del codice di procedura penale relativo al contenuto della sentenza per stabilire che tale provvedimento debba contenere anche l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati avendo riguardo: all'accertamento dei fatti e alle circostanze relative all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica; alla punibilità e alla determinazione della pena e della misura di sicurezza; alla responsabilità civile da reato; all'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norma processuali. Gli articoli 18 e 19 del disegno di legge intervengono in tema di ragguaglio tra pene detentive e pene pecuniarie, mentre l'articolo 20 modifica alcuni aspetti della disciplina delle impugnazioni penali. L'articolo 21 del disegno di legge reintroduce nel codice di procedura penale il cosiddetto concordato sui motivi in appello, abrogato nel 2008. A tal fine inserisce l'articolo 599-*bis* del codice di procedura penale che consente alle parti di concludere un accordo sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi d'appello, da sottoporre al giudice d'appello, che deciderà in merito in camera di consiglio. L'articolo 22 dispone in ordine ai procedimenti dinanzi alla Corte di cassazione, in materia di rimessione del processo e di ricorso per cassazione, mentre l'articolo 23 abroga

l'articolo 625-*ter* del codice di procedura penale concernente la rescissione del giudicato spostando la relativa disciplina nell'articolo 629-*bis*, all'interno del Titolo IV relativo alla revisione; analogamente agli altri casi di revisione, spetterà alla corte d'appello decidere in ordine alla richiesta e, in caso di accoglimento, revocare la sentenza e disporre la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Le nuove disposizioni si applicano anche in riferimento ai giudicati già formati al momento dell'entrata in vigore della legge, salvo che sia stata già presentata la richiesta di rescissione. L'articolo 24 prevede che i presidenti di corte di appello, con la relazione annuale sull'amministrazione della giustizia, debbano riferire dati e valutazioni circa la durata dei giudizi di appello avverso le sentenze di condanna, in relazione al periodo di sospensione del termine di prescrizione di cui al nuovo articolo 159, comma 2, del codice penale, e dati e notizie sull'andamento dei giudizi di appello definiti ai sensi del nuovo articolo 599-*bis* codice di procedura penale sul concordato anche con rinuncia ai motivi di appello. L'articolo 25 modifica l'articolo 129 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, concernente le informazioni sull'azione penale relativa ai reati ambientali precisando che, quando esercita l'azione penale per i reati previsti nel codice dell'ambiente ovvero per i reati previsti dal codice penale o da leggi speciali comportanti un pericolo o un pregiudizio per l'ambiente, il pubblico ministero – nell'informare il Ministero dell'ambiente e la Regione interessata – deve dare notizia dell'imputazione. La riforma interviene inoltre sui procedimenti amministrativi connessi ad indagini penali. L'articolo 26 riguarda la riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, modificando il decreto legislativo n. 106 del 2006. In particolare, tra le funzioni proprie del procuratore della Repubblica è inserita anche quella di assicurare l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato. L'articolo 27 delega il Governo a modificare entro un anno, con più decreti legislativi, la disci-

plina del processo penale e dell'ordinamento penitenziario, sulla base di principi e criteri direttivi dettati dagli articoli seguenti, individuando il procedimento per l'emanazione dei decreti legislativi. L'articolo 28 individua principi e criteri direttivi per la riforma del processo penale in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione. L'articolo 29 contiene una delega diretta a modificare l'ordinamento penitenziario, secondo una serie di principi e criteri direttivi. Un'ulteriore delega è affidata al Governo dall'articolo 30 ed è relativa all'adozione di norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, mentre l'articolo 31 riguarda la delega per le eventuali disposizioni integrative e correttive. Gli articoli 32 e 33 dispongono in ordine all'invarianza finanziaria della riforma e alla sua entrata in vigore.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*) sul provvedimento.

Riccardo NUTI (M5S) esprime forti perplessità sul provvedimento in esame, giudicando vergognoso che i gruppi di maggioranza non stigmatizzino con forza talune delle disposizioni da esso recate. Si riferisce, in particolare, all'articolo 28 del nuovo testo come risultante dall'esame degli emendamenti, recante principi e criteri direttivi per la riforma del processo penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione. Ritiene che tale articolo, al comma 1, lettera *a-bis*), leda gravemente l'articolo 21 della Costituzione, dal momento che prevede che chiunque diffonda, al fine di recare danno alla reputazione o all'immagine altrui, riprese o registrazioni di conversazioni svolte in sua presenza e fraudolentemente effettuate, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni. Rileva, in proposito, che ciò appare in contrasto con la giurisprudenza costante della Corte di cassazione la quale ha più volte considerato legittime le riprese o le registrazioni di conversazioni, considerandole prove documentali pienamente utilizzabili. Giudica grave che il relatore non abbia

formulato alcun rilievo con riferimento a tale articolo 28, che, a suo avviso, mette un bavaglio al diritto di informazione, presentando indubbi profili di incostituzionalità. Fa notare che la maggioranza, attraverso provvedimenti come quello in discussione, si sta inserendo nel solco di quanto fatto, in materia di giustizia, dai precedenti Governi Berlusconi ricordando, che per provvedimenti di contenuto, a suo giudizio sostanzialmente analogo, all'epoca si gridò allo scandalo.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che in questo caso il legislatore, in piena aderenza al sistema delle fonti del diritto e, pertanto, al dettato costituzionale interviene con una legge per fissare nuovi principi regolatori di una materia sulla quale si era, altrettanto legittimamente pronunciata la giurisprudenza nella sua attività di interpretazione ed applicazione del diritto.

Enzo LATTUCA (PD), *relatore*, fa notare che i tempi per vagliare il testo come risultante dall'esame degli emendamenti svolti dalla Commissione in sede referente sono stati particolarmente ristretti visto che quest'ultima ha potuto trasmettere il testo ai fini dell'espressione del parere solo nella mattinata odierna. Nel fare presente, quindi, che la sua relazione ha dovuto essere sintetica, ritiene comunque più corretto rinviare ad altre sedi l'approfondimento delle questioni di merito sottese al provvedimento sulle quali la I Commissione non ha diretta competenza. Sottolinea, quindi, che nella sua proposta di parere si è limitato ad affrontare questioni attinenti al rispetto della Costituzione, anche con riferimento al riparto della potestà legislativa – ai sensi all'articolo 117 della Costituzione – ed evidenzia, al riguardo, che non sussistono, a suo avviso, profili di illegittimità. Soffermandosi comunque brevemente sulla questione sollevata dal collega Nuti, sulla quale ribadisce peraltro che qualsiasi valutazione di merito debba essere riservata alla II Commissione, ritiene che la previsione di una fattispecie di reato quale quella in discus-

sione trovi la sua fondamentale giustificazione dalla volontà di stigmatizzare con la sanzione penale specifiche condotte fraudolente volte a realizzare la registrazione di conversazioni, finalizzata peraltro alla pubblicazione, e sottolinea che tale fattispecie non è specificamente oggetto delle sentenze della Corte di cassazione in precedenza richiamate.

Laura RAVETTO (FI-PdL) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, sottolineando come il provvedimento in esame presenti profili di incostituzionalità atteso che, in violazione dell'articolo 76 della Costituzione, conferisce – in materie delicate come quella della revisione delle misure di sicurezza – vere e proprie deleghe in bianco al Governo, senza la fissazione di principi e criteri direttivi.

Alfredo D'ATTORRE (PD) fa notare che il relatore si è legittimamente soffermato sugli ambiti di competenza della I Commissione, rinviando ad altre sedi la valutazione del merito di talune disposizioni del testo, sulle quali, a suo avviso, potreb-

bero esservi margini per un ulteriore approfondimento.

Riccardo NUTI (M5S), precisa che il dibattito su tale questione durante l'esame del provvedimento in sede referente è stato fortemente limitato, con grave pregiudizio delle prerogative delle opposizioni e ribadisce che la I Commissione avrebbe dovuto pronunciarsi quantomeno sull'articolo 28 del testo in esame da lui ritenuto palesemente incostituzionale.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, rilevato che i tempi per l'esame del provvedimento sono stati necessariamente ristretti, considerato l'andamento dell'esame presso la Commissione competente in sede referente, ritiene che il relatore abbia correttamente limitato il suo esame ai profili di competenza della I Commissione, giudicando rispettosa della Costituzione anche la norma recata dall'articolo 28 del testo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 13.40

ALLEGATO

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena (C. 2798 Governo ed abb.).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2798 Governo ed abb., recante « Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena »;

rilevato che le disposizioni contenute nel provvedimento sono riconducibili alle materie di potestà legislativa esclusiva statale « giurisdizione e norme processuali; ordinamento penale » di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena. C. 2798 Governo ed abbinare proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C. 1957 Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo, C. 3091 Bruno Bossio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	15
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. C. 1129 Molteni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	17
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	22
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena. C. 2798 Governo ed abbinare proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C. 1957 Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo, C. 3091 Bruno Bossio (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	18
Sull'ordine dei lavori	19
ERRATA CORRIGE	21

SEDE REFERENTE

Venerdì 24 luglio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro per la giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 9.05.

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena.

C. 2798 Governo ed abbinare proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C. 1957 Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo, C. 3091 Bruno Bossio.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 luglio 2015.

Alfonso BONAFEDE (M5S) chiede che la pubblicità della seduta odierna sia disposta anche mediante l'attivazione degli impianti di trasmissione a circuito chiuso.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, in assenza di obiezioni, dispone che

la pubblicità dei lavori della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione degli impianti di trasmissione a circuito chiuso. Avverte quindi che la Commissione procederà ora all'esame delle proposte emendative accantonate riferite agli articoli 25 e 26. Avverte, infine, che i deputati Sofia Amoddio, Alfredo Bazoli, Micaela Campana, David Ermini e Franco Vazio, componenti del gruppo Partito Democratico, sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Paolo Coppola, Alessandro Mazzoli, Lorenza Bonaccorsi, Paolo Cova e Marco Miccoli.

Vittorio FERRARESI (M5S), intervenendo sull'emendamento Molteni 25.1, volto a sopprimere l'articolo 25 del provvedimento, ritiene che la delega ivi contenuta sia eccessivamente ampia, manifestando sulla stessa netta contrarietà. Al riguardo, osserva come la norma in questione, che giudica vergognosa, pregiudichi fortemente la libertà di informazione, impedendo di fatto ai giornalisti di svolgere compiutamente la loro attività.

Daniele FARINA (SEL) preannuncia il voto favorevole dei deputati del suo gruppo sull'emendamento Molteni 25.1. Al riguardo, evidenzia che in relazione alla complessa materia delle intercettazioni, oggetto della specifica delega di cui all'articolo 25, comma 1, lettera *a*), il Governo si trovi in una evidente e macroscopica situazione di « conflitto di interessi », in ragione della quale è stata impressa una indebita accelerazione dell'*iter* di esame del provvedimento, che non è stato oggetto di congruo approfondimento da parte della Commissione. Si associa, infine, alle considerazioni del collega Ferraresi, ritenendo che quella conferita al Governo sia un'autentica delega « in bianco », dai contenuti eccessivamente ampi.

Walter VERINI (PD) evidenzia come l'obiettivo della delega in discussione non sia certamente quello di limitare l'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche da parte della magistratura, quanto, piuttosto, quello di tutelare la riservatezza delle

comunicazioni e delle conversazioni telefoniche e telematiche di soggetti occasionalmente coinvolti nel procedimento e comunque non rilevanti a fini di giustizia penale. Osserva, infatti, come sia necessario effettuare un giusto bilanciamento tra la libertà di informazione e il diritto alla *privacy* in capo ai soggetti intercettati. Preannuncia, pertanto, a nome dei deputati del suo gruppo, il voto contrario sull'emendamento Molteni 25.1.

Alfonso BONAFEDE (M5S) ritiene che la delega in questione stravolga indebitamente principi consolidati dell'ordinamento, penalizzando la libertà di informazione. Nel richiamare i noti fatti di cronaca relativi all'inchiesta « Mafia Capitale », nella quale sono stati coinvolti alcuni esponenti del Partito Democratico, ritiene che il Governo versi in una situazione di « conflitto di interessi » in relazione al tema delle intercettazioni.

Giulia SARTI (M5S), nell'associarsi alle considerazioni del collega Bonafede, stigmatizza fortemente le modalità di svolgimento dei lavori, che non hanno consentito alla Commissione di esaminare approfonditamente, nel merito, le disposizioni del provvedimento in discussione, dal contenuto complesso ed articolato. Nel rammentare infatti che il disegno di legge in esame reca rilevanti modifiche al codice penale e a quello di procedura penale, oltre che all'ordinamento penitenziario, reputa vergognoso che i componenti della Commissione non abbiano potuto disporre di un congruo lasso di tempo per valutare le proposte emendative presentate. Al riguardo, richiama, in particolare, l'emendamento Pagano 25. 100 e il subemendamento Mattiello 0.2.0100.1, approvati nel corso della seduta notturna precedente e sui quali i deputati del suo gruppo avevano manifestato netta contrarietà.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, rammenta che la Commissione ha avviato l'esame del disegno di legge il 13 gennaio ultimo scorso e che, nel periodo ricompreso tra il 17 febbraio ed il 20

maggio è stata effettuata una approfondita indagine conoscitiva, che ha riguardato, proprio su specifica richiesta dei deputati del gruppo Movimento Cinque Stelle, anche il tema delle intercettazioni. Rammenta, inoltre, che la Commissione ha disposto di un congruo lasso di tempo per valutare nel merito le proposte emendative presentate, tra le quali, peraltro, sono state approvate anche alcune a firma dei deputati dei gruppi di opposizione. Quanto alle modalità di svolgimento dei lavori, sottolinea che, come già preannunciato nella seduta svoltasi la scorsa notte, la seduta odierna è stata convocata per procedere all'esame degli emendamenti accantonati riferiti agli articoli 25 e 26 del provvedimento in discussione, dovendosi in ogni caso la Commissione nuovamente convocare, al termine delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea, per acquisire i pareri delle Commissioni di merito e deliberare il conferimento del mandato al relatore.

Alfonso BONAFEDE (M5S) rileva l'opportunità che sia consentito ai deputati del suo gruppo, che non siano componenti della Commissione, di intervenire sull'emendamento in discussione.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, precisa che eventuali interventi, da considerarsi come dichiarazioni di voto, possono essere effettuati esclusivamente dai componenti della Commissione o da loro sostituti. Sottolinea, inoltre, che l'emendamento in votazione è stato presentato da un deputato del gruppo della Lega.

Carlo SIBILIA (M5S) chiede di intervenire, per effettuare un richiamo al Regolamento.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, fa presente che eventuali interventi di richiamo al Regolamento potranno essere effettuati al termine della votazione dell'emendamento Molteni 25.1.

(Proteste dei deputati del gruppo Movimento Cinque Stelle).

La Commissione respinge l'emendamento Molteni 25.1.

Alfonso BONAFEDE (M5S) chiede che venga disposta la verifica della regolarità della votazione.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, non ritiene di procedere a tale verifica, essendo manifestamente evidente il risultato della votazione. Nel dichiarare conclusa la fase dell'esame degli emendamenti, in ragione della concomitanza dei lavori dell'Assemblea, rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.

SEDE REFERENTE

Venerdì 24 luglio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro per la giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 13.25.

Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. C. 1129 Molteni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 luglio 2015.

Nicola MOLTENI (LNA), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Farina 1.1, mentre esprime parere favorevole sul subemendamento Ermini 0.1.10.1. Raccomanda quindi l'approvazione del suo emendamento 1.10 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Vazio 1.2, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Invita al ritiro degli emendamenti Farina 2.1 e Vazio 2.2 ed esprime parere contrario sull'emenda-

mento Farina 3.1. Invita infine al ritiro dell'emendamento Vazio 3.2, in relazione al quale ritiene necessario avviare una riflessione più ampia, eventualmente nel corso dell'esame in Assemblea.

Il Viceministro Enrico Costa, in ordine agli emendamenti testé richiamati, si rimette alla valutazione della Commissione.

Daniele FARINA (SEL), nel manifestare contrarietà sull'emendamento 1.10 del relatore, volto ad escludere l'applicabilità del rito abbreviato a talune fattispecie di reato specificamente individuate, stigmatizza fortemente le modalità di svolgimento dei lavori della Commissione, che penalizzano fortemente, a suo avviso, i gruppi parlamentari di più esigua consistenza numerica.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rammenta che l'esame del provvedimento è stato avviato il 17 settembre 2013 e che lo stesso è stato oggetto di valutazione anche da parte di un Comitato ristretto. Rammenta, inoltre, che la Conferenza dei presidenti di gruppo ha previsto l'iscrizione della predetta proposta di legge, di iniziativa di un deputato appartenente ad un gruppo parlamentare di opposizione, all'ordine del giorno dell'Assemblea per mercoledì 29 luglio prossimo.

Alfonso BONAFEDE (M5S) nell'associarsi alle considerazioni del collega Farina, ritiene che la Commissione debba essere posta nelle condizioni di esaminare approfonditamente le disposizioni dei provvedimenti al suo esame, non dovendo necessariamente adattarsi ai tempi imposti dal calendario dei lavori dell'Assemblea.

Vittorio FERRARESI (M5S) preannuncia l'astensione dei deputati del suo gruppo sull'emendamento 1.10 del relatore, ritenendo che le disposizioni ivi contenute debbano essere oggetto di più approfondita valutazione nel corso dell'esame in Assemblea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Farina 1.1; approva quindi il subemendamento Ermini 0.1.10.1 (*vedi allegato*), nonché l'emendamento del relatore 1.10, come modificato dal subemendamento testé approvato (*vedi allegato*).

David ERMINI (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento Vazio 1.2, proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Vazio 1.2, come riformulato (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Farina 2.1 e Vazio 2.2 non saranno posti in votazione a seguito dell'approvazione dell'emendamento Vazio 1.2, come riformulato.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Farina 3.1 e Vazio 3.2.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che il testo del provvedimento in discussione, come modificato dagli emendamenti testé approvati, sarà trasmesso alle competenti Commissioni per il prescritto parere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena.

C. 2798 Governo ed abbinate proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C. 1957 Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo, C. 3091 Bruno Bossio.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana.

Sull'ordine dei lavori.

Alfonso BONAFEDE (M5S) interviene in merito della seduta antimeridiana chiede che sia annullata la votazione dell'emendamento 25.1 a causa di una palese irregolarità. In particolare, ricorda di aver chiesto invano la verifica della votazione, in quanto era evidente che, al contrario di quanto, affermato dalla Presidente, la Commissione aveva approvato la soppressione dell'articolo 25. Qualora non sia accolta la sua richiesta di ripetizione del voto, chiederà che la questione sia demandata alla Giunta per il regolamento.

Donatella FERRANTI, *presidente*, conferma la sua scelta di non procedere alla verifica della votazione, non essendovi state le condizioni per decidere diversamente. Rileva, a tale proposito che la reiezione dell'emendamento 25.1 è stata evidente ed incontentabile, nonostante l'atmosfera tumultuosa dovuta alla presenza di numerosi deputati del gruppo Movimento 5 Stelle non appartenenti alla Commissione, per cui non vi sarebbe stata alcuna ragione per accogliere la richiesta di una verifica del voto. Ricorda che in passato più di una volta ha effettuato la verifica del voto a su richiesta di deputati del gruppo Movimento 5 Stelle proprio perché vi era un'incertezza sull'esito del voto. Per quanto attiene all'episodio al quale si riferisce il deputato Bonafede fa presente che il numero dei deputati appartenenti al gruppo Movimento 5 Stelle presenti questa mattina in Commissione legittimati a votare era sostanzialmente inferiore a quello dei deputati di maggioranza. Tale circostanza non fa altro che confermare quanto a lei era sembrato evidente nel momento della votazione ed, in particolare, che l'emendamento sia stato respinto.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) ritiene estremamente grave quanto affermato dalla Presidente, la quale ha espressamente dichiarato di aver valutato l'esito della votazione sulla base della presenza

fisica dei deputati appartenenti ai diversi gruppi anziché tenendo conto del voto concretamente espresso dagli stessi.

Walter VERINI (PD) ritiene che le critiche nei confronti della Presidente siano del tutto infondate, in quanto anche in questa occasione la stessa ha condotto i lavori in maniera ineccepibile, per quanto sia possibile che alcuni non siano d'accordo per ragioni meramente politiche. Pur comprendendo le contrapposizioni politiche, invita tutti a tornare ad un atteggiamento più tranquillo e fisiologico che consenta un confronto costruttivo anche tra tesi contrapposte.

Riccardo FRACCARO (M5S) dichiara di non comprendere assolutamente l'atteggiamento della Presidente della Commissione specialmente quando giudica le condotte e le affermazioni del tutto legittime di deputati. Ritiene estremamente grave che non abbia voluto procedere ad una verifica del voto che si sarebbe potuto fare facilmente attraverso l'ausilio dei segretari, i quali sono chiamati a svolgere questa funzione per la quale peraltro percepiscono anche un'indennità, ma si sia limitata ad una valutazione personale del tutto opinabile.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ribadisce la correttezza delle proprie scelte regolamentari, sottolineando che non si procede alla verifica del voto in tutti quei casi in cui l'esito sia manifestamente certo.

Riccardo NUTI (M5S) ritiene che sia estremamente grave quanto affermato dalla Presidente, in quanto è una prerogativa assoluta di ciascun deputato poter chiedere la verifica dei voti in ogni circostanza in cui il medesimo crede che l'esito della votazione sia stato diverso rispetto a quanto dichiarato dal Presidente di Commissione o di Aula. Non può permettersi la Presidenza alcuna limitazione di tale prerogativa. Inoltre ricorda che per esprimere

un voto in Commissione occorre alzare la mano, non essendo certamente sufficiente la presenza fisica.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che nella seduta di questa mattina si è concluso l'esame degli emendamenti, secondo quanto convenuto in ambito di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Nell'ambito di tale programmazione si è anche stabilito che nella seduta convocata al termine delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea si sarebbe conferito il mandato al relatore, a riferire sul provvedimento in Assemblea, a seguito dell'acquisizione dei pareri espressi dalle Commissioni competenti.

La Commissione Affari costituzionali ha appena espresso il proprio parere.

Annuncia di far intervenire, per dichiarazioni di voto sul mandato al relatore, un deputato per ciascun gruppo, per un massimo di cinque minuti ad intervento.

Vittorio FERRARESI (M5S) chiede che la pubblicità dei lavori della Commissione sia garantita anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, chiede ai parlamentari se vi siano obiezioni a tale richiesta.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI) e Walter VERINI (PD) dichiarano di opporsi alla pubblicità dei lavori mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, dichiara pertanto di non poter disporre l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Vittorio FERRARESI (M5S) annuncia il voto contrario dei deputati del suo gruppo in merito ad un provvedimento che attribuisce al Governo su materie molto diverse ed importanti diverse deleghe « in bianco ». Nello stigmatizzare che talune rilevanti modifiche al testo sono state approvate in maniera concitata nel corso

di una seduta notturna, ritiene che la decisione della presidenza di chiudere il dibattito attribuendo il mandato al relatore senza aver prima terminato di esaminare gli emendamenti agli articoli 25 e 26 sia censurabile.

Daniele FARINA (SEL) annuncia il voto contrario dei deputati del suo gruppo. Osserva che il testo risultante dall'esame della Commissione giustizia è in molte parti diverso rispetto a quello che era stato proposto dal Governo e ritiene tali modifiche sicuramente peggiorative. Osserva come il disegno di legge all'esame costituisca una raccolta di provvedimenti che invece avrebbero dovuto avere una loro autonomia che è stata sacrificata all'esigenza di far approdare il più celermente possibile il provvedimento in Aula per permettere al Governo di poter normare su materie, quali ad esempio le intercettazioni telefoniche, la cui valutazione spetta invece al Parlamento.

Nicola MOLTENI (LNA) nell'annunciare il voto contrario dei deputati del suo gruppo, dichiara di essere contrario alla scelta di delegare il Governo a legiferare su materie quali le intercettazioni e la riforma dell'ordinamento penitenziario. In particolare, osserva come si tali materie sia da considerare preferibile una cattiva legge frutto dell'espressione della volontà di un pessimo parlamento rispetto ad una legge delega scritta da funzionari del Governo e sganciata dal controllo del Parlamento. Per quanto riguarda le disposizioni contenute nel disegno di legge volte ad innalzare le pene per una serie di reati, ritiene che la maggioranza si sia accorta tardivamente dei danni causati dalle scelte inefficaci da essa adottate.

Walter VERINI (PD) annuncia il voto favorevole dei deputati del suo gruppo a conferire il mandato al relatore. Rivolge un sentito ringraziamento alla presidente e relatrice per l'accurato lavoro svolto sempre in una costruttiva ottica di dialettica con le opposizioni.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, fa presente che il titolo del disegno di legge terrà conto delle modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente, ed, in particolare, alla soppressione delle disposizioni in materia di corruzione.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi, segnala, altresì, che l'onorevole Vittorio Ferraresi ha preannunciato la presentazione di una relazione di minoranza a nome del gruppo Movimento 5 Stelle.

La seduta termina alle 14.25.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 488 del 23 luglio 2015, sono apportate le seguenti modificazioni:

a pagina 150, prima colonna, trentesima riga, dopo le parole: « il seguente », aggiungere la seguente: « comma »;

a pag. 150, seconda colonna, ventiquinquesima riga, dopo la parola: « penale », sono aggiunte le seguenti: « in materia di violenza privata e minaccia »;

a pag. 151, prima colonna, quarta riga, dopo le parole: « Alla sentenza di »,

sono inserite le seguenti: « cui al comma 1 » e le parole da: « non doversi » fino a: « al procedimento » sono soppresse;

a pag. 151, seconda colonna, ventisettesima riga, dopo le parole: « delle indagini », è aggiunta la seguente: « preliminari »;

a pag. 153, prima colonna, nona riga, la parola: « Termine » è sostituita dalle seguenti: « Il termine » e dopo le parole: « al comma 2 », sono inserite le seguenti: « dell'articolo 405 »;

a pag. 153, prima colonna, diciassettesima riga, la parola: « Termine » è sostituita dalle seguenti: « Il termine » e dopo le parole: « al comma 2 », sono inserite le seguenti: « dell'articolo 405 »;

a pag. 155, prima colonna, ultima riga, le parole: « sostituzione della pena detentiva con le » sono soppresse;

a pag. 155, seconda colonna, prima riga, dopo le parole: « pena pecuniaria » sono inserite le seguenti: « irrogata in sostituzione della pena detentiva »;

a pag. 157, prima colonna, quindicesima riga, dopo le parole: « del codice » sono inserite le seguenti: « di procedura »;

a pag. 160, seconda colonna, ventisettesima riga, le parole: « dalla libertà » sono soppresse;

a pag. 160, seconda colonna, trentunesima riga, le parole: « col finalismo rieducativo » sono sostituite dalle seguenti: « con la funzione rieducativa »;

a pag. 160, seconda colonna, quarantesima riga, dopo le parole: « l'attività tratta mentale, » è inserita la seguente: « in » e la parola: « al » è sostituita dalla seguente: « del ».

ALLEGATO

**Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale.
Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena
dell'ergastolo. C. 1129 Molteni.**

EMENDAMENTI APPROVATI

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
DEL RELATORE 1. 10.

Al capoverso 1-bis, dopo la parola: 602 aggiungere le seguenti: 289-bis, 605, quarto comma e 630, terzo comma,.

0. 1. 10. 1. Ermini.

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

1. All'articolo 438 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Sono, esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 422, 575 aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, n. 5) e n. 5.1) e 577, primo comma, n. 1), n. 3) e 4), 601 e 602 del codice penale. »;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« *6-bis.* Nel procedimento per i delitti di cui al comma 1-bis), la richiesta di cui al comma 1 può essere proposta subordinandola a una diversa qualificazione dei fatti o all'individuazione di un reato diverso allo stato degli atti.

6-ter. In caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata a un'in-

tegrazione probatoria ovvero alla richiesta di cui al comma 6-bis, l'imputato può rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado ».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 2.

1. 10. Il relatore.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

« **ART. 1.** All'articolo 438 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 inserire il seguente comma: "*5-bis.* Quando si proceda per uno dei reati indicati nell'articolo 5, il giudice, dopo aver disposto il giudizio abbreviato, trasmette gli atti alla corte di assise per lo svolgimento del rito e provvede ad indicare alle parti il giorno, il luogo e l'ora della comparizione".

2. Dopo l'articolo 134-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) è inserito il seguente: "Quando il giudice provvede ai sensi dell'articolo 438 comma 5-bis si applica l'articolo 132 di queste disposizioni" ».

1. 2. (*Nuova formulazione*). Vazio, Ermini, Amoddio.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	23
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sull'autorizzazione all'esercizio di attività lavorative dei familiari a carico del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e rappresentanze consolari, fatto a Roma il 13 dicembre 2013. C. 3056 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	23
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 16 ottobre 2007. C. 3155 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	24
AVVERTENZA	24

SEDE CONSULTIVA

Venerdì 24 luglio 2015. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

La seduta comincia alle 9.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, comunica che è entrata a fare parte della Commissione la deputata Adriana Galgano (SCPI) in sostituzione del deputato Luciano Cimmino cessato dal mandato.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Re-

pubblica del Cile sull'autorizzazione all'esercizio di attività lavorative dei familiari a carico del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e rappresentanze consolari, fatto a Roma il 13 dicembre 2013.

C. 3056 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 luglio 2015.

Marietta TIDEI, *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 16 ottobre 2007.

C. 3155 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 luglio 2015.

Marietta TIDEI, *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 9.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena.

C. 2798 Governo ed abbinato.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	25
---------------------------------------------------------------------	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Venerdì 24 luglio 2015. — Presidenza del
presidente Lello DI GIOIA.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, si è riunito
dalle 8.45 alle 9.25.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
SEDE REFERENTE:	
DL 99/2015: Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED. C. 3249 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	3

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena. C. 2798 Governo ed abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	8
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	14

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena. C. 2798 Governo ed abbinate proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C. 1957 Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo, C. 3091 Bruno Bossio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	15
SEDE REFERENTE:	
Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. C. 1129 Molteni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	17
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	22
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena. C. 2798 Governo ed abbinate proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C. 1957 Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo, C. 3091 Bruno Bossio (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	18
Sull'ordine dei lavori	19
ERRATA CORRIGE	21

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	23
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sull'autorizzazione all'esercizio di attività lavorative dei familiari a carico del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e rappresentanze consolari, fatto a Roma il 13 dicembre 2013. C. 3056 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	23
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 16 ottobre 2007. C. 3155 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	24
AVVERTENZA	24

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	25
---------------------------------------------------------------------	----

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 2,00



17SMC0005000